

REGIONE SICILIA

LEGGE 28 novembre 2019, n. 20

Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla sicurezza degli operatori sanitari.

(GU n.9 del 29-2-2020)

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I - n. 55 del 6 dicembre 2019)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Istituzione dell'Osservatorio regionale sulla sicurezza degli operatori sanitari

1. E' istituito, presso l'assessorato regionale della salute, l'Osservatorio regionale sulla sicurezza degli operatori sanitari, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, al fine di realizzare un monitoraggio costante dei livelli di sicurezza nei presidi di ogni ordine e grado, volto a preservare l'incolumita' fisica degli operatori nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 2

Composizione

1. L'Osservatorio regionale sulla sicurezza degli operatori sanitari e' composto dall'assessore regionale per la salute, dai direttori generali delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale ovvero dai responsabili del servizio di prevenzione e protezione delle aziende, dal responsabile della direzione regionale dell'INAIL, dal presidente regionale dell'ordine dei medici, dal presidente regionale dell'ordine degli infermieri, dal presidente regionale dell'ordine dei farmacisti e dal presidente regionale dell'ordine dei medici veterinari.

2. Per la partecipazione all'Osservatorio non e' prevista la corresponsione di alcun rimborso.

Art. 3

Funzioni

1. L'Osservatorio regionale sulla sicurezza degli operatori sanitari ha il compito di:

a) monitorare i rischi per la sicurezza degli operatori sanitari nell'ambito dell'espletamento delle loro funzioni ed elaborare un report annuale sul tema;

b) promuovere iniziative volte al contrasto ed alla prevenzione degli episodi di violenza a danno degli operatori sanitari nonche' alla riduzione dei fattori di rischio presenti nei presidi sanitari;

c) promuovere la diffusione di informazioni volte a sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della sicurezza degli operatori sanitari;

d) trasmettere ai prefetti, ai questori ed ai competenti uffici delle forze dell'ordine una relazione annuale sugli esiti del

monitoraggio espletato.

Art. 4
Funzionamento

1. L'Osservatorio regionale sulla sicurezza degli operatori sanitari e' presieduto dall'assessore regionale per la salute. Si riunisce con frequenza trimestrale, anche facendo ricorso a modalita' di collegamento via web.

Art. 5
Norma finale

1. La presente legge sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.

Palermo, 28 novembre 2019

MUSUMECI

L'Assessore regionale per la salute: Razza

(Omissis).